

Associazione Turistica Pro Loco Sinalunga APS

Affiliata UNPLI

La quale è Iscritta al registro Naz.le al n° 56

Via Vasari snc – 53048 Sinalunga

P.IVA 00609410527 Tel. 333 8166793

E-MAIL: ufficioturisticosinalunga@gmail.com; prolocosinalunga@gmail.com

SITO INTERNET: www.ufficioturisticosinalunga.org



Sinalunga, 23 Giugno 2020

Alle ore 21.00 del giorno 23 del mese di Giugno dell'anno 2020, in seguito a regolare convocazione, si è riunita in Via Vasari in Sinalunga (SI), l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Turistica Pro loco Sinalunga APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione Nuovo Statuto sociale
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Erika Castellano, presidente dell'associazione, che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Rebecca Papa.

Verificata la regolarità e validità dell'assemblea, alla presenza dei soci:

- Erika Castellano
- Rebecca Papa
- Francesco Guerrini
- Francesco Bartolini
- Cesare Paolucci
- Mattia Savelli
- Giacomo Graziani

il Presidente procede all'illustrazione del primo punto all'O.d.g., ponendo all'attenzione dei presenti la necessità di adeguamento dello statuto sociale come richiesto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo Settore.

Dopo attenta lettura del nuovo statuto, che si allega al presente verbale, il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulle modifiche statutarie rese necessarie dall'evoluzione legislativa del Terzo Settore.

Il Presidente, constatata la regolarità della votazione, approva all'unanimità il nuovo statuto sociale.

Associazione Turistica Pro Loco Sinalunga; APS

Affiliata UNPLI, La quale è iscritta al registro Naz.le al n° 56

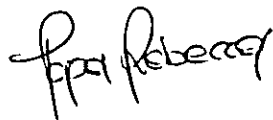
Via Vasari snc – 53048 Sinalunga; P.IVA 00609410527; Tel. 333 8166793

E-MAIL: ufficioturisticosinalunga@gmail.com; prolocosinalunga@gmail.com

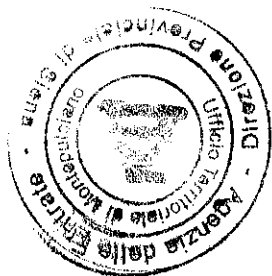
L'assemblea da pieno mandato al Presidente di effettuare tutte le variazioni e le comunicazioni agli enti preposti per comunicare il nuovo assetto amministrativo dell'associazione, correggendo altresì eventuali dati obsoleti o errati derivanti da precedenti comunicazioni.

Non avendo nessuno chiesto la parola sul secondo punto all'O.d.g., l'assemblea viene chiusa alle ore 23.30.

Il Segretario Rebecca Papa



Il Presidente Erika Castellano



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano
Registrato il - 3 LUG. 2020 al N° 579 serie 3
Imposta versata di € ATTO ESENTE

Fiziana Martino (*)

*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CONFERMA
ALL'ORIGINALE

STATUTO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINALUNGA APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) - l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINALUNGA APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di SINALUNGA (SI) e con durata a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico e artistico del territorio del Comune di Sinalunga; ad esclusione delle frazioni di Rigomagno e Bettolle ove esistono altrettante Pro Loco.

La Pro Loco Sinalunga può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, fisse o in movimento, come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura con mezzi tradizionali o elettronici, compreso l'uso di siti internet e la partecipazione o organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale e a favorire il miglioramento della vita dei residenti nel comune di Sinalunga.

La Pro Loco Sinalunga aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita attività di promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti, che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Sinalunga e la qualità della vita dei residenti;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico, monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- Sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Occuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla consultazione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se nel caso, le opportune modifiche;
- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli uffici d'informazione previsti dalla Legge vigente in materia;
- promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita attività sportiva (calcio, pallavolo, basket, tennis, ecc.) rivolta a bambini, adolescenti ed adulti, mediante la formazione di squadre dilettantistiche, aderenti a Federazioni Sportive.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività dell'associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni dalla richiesta di adesione. Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale potrà, entro 60 giorni, presentare ricorso all'Assemblea che si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

Tutti i soci hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche direttive, se maggiorenni;
- di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b - quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa;
- c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea, e dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro presentazione di una nuova domanda di iscrizione, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni all'Assemblea, che si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il *Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'*Organo di controllo*, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i - revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- l - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno

per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 7 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni tra i propri soci. Ai consiglieri si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

I Consiglieri decaduti, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga dovrà essere indetta un'assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea per la nomina della Commissione Elettorale che procederà all'espletamento di nuove elezioni.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f - delibera sulla esclusione degli Associati;
- g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- h - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- l - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, seduta stante, far nominare all'Assemblea i membri della Commissione Elettorale per l'indizione di nuove elezioni.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Pro Loco Sinalunga è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere confermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente (o dai Vice Presidenti, i quali in tal caso operano congiuntamente).

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, che restano in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili, sono responsabili della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare i due incarichi ad un solo consigliere.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e sarà composto da un minimo di 1 persona ad un massimo di 3 persone come da disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati fino a 8 giorni prima della data dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione, da parte degli eletti, comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo.

In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, decide l'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 21 - Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 22 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 25 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 26 - Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva

diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 27 - Abrogazione

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.